

**Fusione per incorporazione in EDISON S.p.A.
di DEPOSITO GNL BRINDISI S.R.L.**

**Progetto di fusione
ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile**

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222 1

Capitale Soc. 4.736.117.250,00 euro i.v.
Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi e C.F. 06722600019
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754
Codice destinatario RWYUTBX

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

nella società

EDISON S.p.A

della società

DEPOSITO GNL BRINDISI S.R.L.

società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento

di Edison S.p.A.,

ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile

* * *

PREMESSA

Edison S.p.A. (**Edison**) controlla interamente e direttamente Deposito GNL Brindisi S.r.l. (la "**Controllata**"), società costituita nel febbraio 2023 per la costruzione e la gestione di un deposito costiero per LNG, nell'ambito di un progetto *Small Scale* LNG a Brindisi finalizzato alla vendita di LNG allo stato liquido al mercato del trasporto pesante (TIR e camion) e al trasporto marittimo.

Allo stato, con il venir meno della convenienza economica al deposito che la Controllata avrebbe dovuto costruire e gestire, quest'ultima si trova nella condizione di non poter perseguire il proprio oggetto sociale.

Se ne propone quindi l'estinzione mediante fusione per incorporazione in Edison.

Poiché Edison detiene e deterrà alla data di efficacia della fusione l'intero capitale della Controllata, all'operazione si applicherà la procedura semplificata consentita dall'art. 2505, comma 1, del codice civile.

1) Società partecipanti alla fusione.

Società incorporante

- **Edison S.p.A.**, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 31, capitale sociale euro 4.736.117.250,00, codice fiscale e Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019, REA MI-1698754 (di seguito "**Edison**" ovvero la "**Società Incorporante**" o "**Incorporante**").

Società incorporanda

- **Deposito GNL Brindisi S.r.l. (in forma abbreviata DGB S.r.l.)**, a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Edison S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale euro 1.000.000 i.v., codice fiscale e Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n.12817450963, REA MI - 2685840 (di seguito "**DGB**" o la "**Società Incorporanda**").

2) Statuto della Società Incorporante.

Lo statuto della Società Incorporante Edison, allegato *sub A*, non sarà modificato in dipendenza delle fusioni oggetto del presente progetto.

3), 4), 5) Rapporto di cambio, modalità di assegnazione delle azioni, godimento delle azioni.

Poiché Edison possiede, e possiederà alla data della fusione della Società Incorporanda, direttamente e interamente il capitale sociale della stessa Società Incorporanda, alla data di efficacia verso terzi della fusione sarà annullata, senza sostituzione, la quota rappresentativa dell'intero capitale sociale della Società Incorporanda, senza alcun aumento del capitale sociale ed emissione di nuove azioni della Società Incorporante.

Conseguentemente non è stato determinato alcun rapporto di cambio e il presente progetto non contiene le indicazioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, nn. 3), 4) e 5) del codice civile.

6) Data di decorrenza degli effetti della fusione.

Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della stessa nei confronti dei terzi ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile, che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate nel bilancio della Società Incorporante con decorrenza 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà efficacia nei

confronti dei terzi. La medesima decorrenza sarà stabilita anche ai fini fiscali.

Poiché il bilancio della Società Incorporanda è redatto sulla base di principi contabili nazionali, mentre il bilancio della Società Incorporante Edison è redatto sulla base dei principi contabili internazionali, le attività e le passività della Società Incorporanda saranno iscritte nel bilancio della Società Incorporante ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di decorrenza degli effetti contabili della fusione di cui al presente progetto, rideterminati sulla base dei principi contabili internazionali adottati dalla Società Incorporante.

7) Trattamenti eventualmente riservati a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

Con riguardo alla Società Incorporante, non sono previsti trattamenti riservati alle diverse categorie di azioni Edison e non vi sono possessori di titoli diversi dalle azioni.

Con riguardo alla Società Incorporanda, non vi sono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle quote.

8) Vantaggi particolari a favore degli amministratori.

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

* * *

Alla fusione oggetto del presente progetto non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2501-*bis* del codice civile in quanto non ricorrono i presupposti di cui al comma 1 del citato articolo.

Il presente progetto sarà approvato dall'assemblea della Società Incorporanda e dal Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante ai sensi dell'art. 2505 del codice civile, come consentito dall'art. 17 dello statuto di Edison, fatto salvo il diritto degli azionisti di Edison che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale di richiedere – con domanda indirizzata alla stessa Edison entro otto giorni dal deposito del presente progetto di fusione di cui all'art. 2501-*ter*, comma 3 del codice

civile – che la decisione di approvazione del progetto di fusione sia adottata dall'assemblea a norma dell'art. 2502, comma 1 del codice civile

* * *

Milano, 11 giugno 2026

Società Incorporante

Società Incorporanda

Edison S.p.A.

Deposito GNL Brindisi S.r.l.

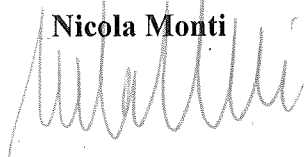
(a socio unico)

L'Amministratore delegato

L' Amministratore Unico

Nicola Monti

Fabrizio Mattana



Allegato A) Statuto della società incorporante Edison S.p.A.

STATUTO DELLA EDISON S.p.A.

- TITOLO I -

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1 – Denominazione

1. La Società è denominata "EDISON S.p.A.". La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2 – Sede

1. La Società ha sede in Milano, Foro Buonaparte 31.

Art. 3 – Oggetto

1. La Società, anche attraverso società partecipate o controllate, opera direttamente e indirettamente:

- a) nel settore dell'energia elettrica, comprensivo dell'attività di ricerca, produzione, importazione ed esportazione, distribuzione, vendita e trasmissione;
- b) nel settore degli idrocarburi liquidi e gassosi, comprensivo delle attività di ricerca ed esplorazione, estrazione, produzione, importazione ed esportazione, stoccaggio, trasformazione nonché distribuzione e vendita;
- c) nel settore idrico, comprensivo delle attività di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione nonché protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;
- d) nel settore delle telecomunicazioni, con la realizzazione di impianti e reti di telecomunicazione fissi e/o mobili e la fornitura dei relativi servizi;
- e) nel settore dei servizi a rete e dei servizi di pubblica utilità;
- f) nell'ambito delle attività di manutenzione e assistenza con riferimento ai settori di cui alle lettere a), b), c), d), e).

2. La Società può svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quella delle partecipate o controllate medesime.

3. La Società può compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, finanziarie e mobiliari - queste due ultime non nei confronti del pubblico - ritenute necessarie, utili o funzionali per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la concessione di mutui e finanziamenti, la prestazione, senza carattere di professionalità, di avalli, fidejussioni ed ipoteche ed ogni altra garanzia anche reale anche a favore di terzi.

4. La Società potrà inoltre continuare a gestire le partecipazioni esistenti in società operanti in settori diversi da quelli indicati nel precedente comma 1 al fine di dismetterle con l'obiettivo di massimizzare il valore dell'investimento.

5. Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

Art. 4 – Durata

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con le formalità previste dalla legge.



- TITOLO II -
Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni e Finanziamenti - Recesso

Art. 5 – Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è di euro 4.736.117.250,00 diviso in numero 4.736.117.250 azioni, di cui numero 4.626.557.357 azioni ordinarie e numero 109.559.893 azioni di risparmio, tutte del valore nominale unitario di euro 1 (uno).
2. Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti. Diversamente le azioni, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e spese dell'azionista.
3. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati in mercati regolamentati.
4. L'aumento di capitale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.
5. In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria (o delle altre categorie).
6. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l'approvazione da parte delle assemblee speciali delle diverse categorie.

Art. 6 - Azioni di risparmio e Rappresentante comune

1. Le azioni di risparmio hanno i privilegi e le caratteristiche previsti dalla legge e dal presente statuto.
2. La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
3. Saranno inviati al rappresentante comune i comunicati e gli avvisi pubblicati dalla Società relativi ad operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.
4. Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni di risparmio, per le quali è deliberato dalla loro assemblea speciale la costituzione del fondo, sono sostenute dalla Società fino all'ammontare di euro 25.000,00 (venticinquemilavirgolazerozero) annui.
5. In caso di loro esclusione dalle negoziazioni, le azioni di risparmio conservano i diritti ad esse attribuiti dallo statuto ovvero potranno essere convertite in azioni ordinarie nei termini ed alle condizioni che dovranno essere stabilite dall'assemblea da convocare entro 2 (due) mesi dall'assunzione del provvedimento di esclusione.
6. In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie, le azioni di risparmio potranno essere convertite a semplice richiesta dell'azionista in azioni ordinarie alla pari nei termini e con le modalità definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Obbligazioni e Finanziamenti

1. La Società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.
2. La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrants per la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta, salva la facoltà di delega ex artt. 2420 ter e 2443 del codice civile, all'assemblea straordinaria. Negli altri casi la competenza a deliberare

l'emissione di obbligazioni spetta, senza facoltà di delega deliberativa, al Consiglio di Amministrazione.

3. Si applica il comma 3 dell'art. 5.

4. La Società potrà, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto della normativa vigente, assumere prestiti e mutui anche ipotecari anche da soci, società collegate, controllate o controllanti.

Art. 8 – Recesso

1. Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di:

a) proroga del termine di durata della Società;

b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

- TITOLO III - Assemblea

Art. 9 – Convocazione

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, sul sito *internet* della Società nonché con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, nonché ancora, ove richiesto da tali disposizioni o deciso dal Consiglio di Amministrazione, anche in estratto ove consentito, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Il Corriere della Sera.

3. L'assemblea ha luogo, fatto salvo quanto previsto all'art. 10, comma 5 del presente statuto, in Italia, anche fuori dal Comune dove si trova la sede sociale.

4. E' possibile prevedere una seconda convocazione per l'assemblea ordinaria e una seconda e una terza convocazione per l'assemblea straordinaria.

Art. 10 - Intervento e rappresentanza in assemblea

1. Per la legittimazione all'intervento in assemblea, all'esercizio del diritto di voto e alla presentazione di proposte di deliberazione si applicano le disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, previste per i titolari di azioni ammesse alla gestione accentrata. Per le assemblee delle azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, le azioni devono essere registrate, nel conto del soggetto cui spetta il diritto di voto, alla data stabilita dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti; per le azioni non ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, le azioni devono essere registrate al termine della giornata contabile del secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. La legittimazione è attestata mediante la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, comprovante la registrazione in accredito delle azioni - al termine delle date sopra indicate - in regime di dematerializzazione e gestione accentrata. La comunicazione deve pervenire all'emittente, in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione, fermo rimanendo il diverso termine di ricezione della comunicazione da parte della Società fissato dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti per il caso di presentazione di proposte di deliberazione.

2. Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

3. La Società può designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari.

4. La notifica della delega alla società per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione.

5. Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma 3, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.

Art. 11 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

1. La costituzione dell'assemblea e la validità delle relative deliberazioni sono disciplinate dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

Art. 12 - Presidenza e svolgimento dell'assemblea degli azionisti

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione in ogni caso palese, verificare i risultati delle votazioni.

3. Il Presidente è assistito da un Segretario eletto dall'assemblea su proposta del Presidente, o da un Notaio nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Art. 13 - Assemblee speciali

1. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge previste per l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente statuto per l'assemblea e quelle, in particolare, previste per l'assemblea straordinaria.

2. Alle assemblee degli obbligazionisti si applicano i medesimi termini di cui al comma 1 dell'art. 10.

- TITOLO IV - Amministrazione

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) amministratori. Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi, salvo che l'assemblea non stabilisca una minore durata per il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dello stesso; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. Inoltre, ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, (i) almeno un (uno) amministratore (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti) deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti e (ii) la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
3. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
4. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante ciascun periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, può aumentarne il numero dei componenti, provvedendo alle relative nomine nel rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al precedente comma 2. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. Le proposte di candidature, corredate della documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, devono essere depositate presso la sede della Società entro il termine e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti relative alla presentazione di proposte di delibera individuali.
7. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo quanto di seguito previsto:
 - a) nel caso in cui la maggioranza degli amministratori in carica sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà il/i sostituto/i per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., nel rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al precedente comma 2;
 - b) qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine degli amministratori necessarie per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione, occorrerà assicurare il rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al precedente comma 2. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica, per il periodo di durata residua del loro mandato, sempre nel rispetto dei criteri, ove applicabili, di composizione di cui al comma 2 e sino al numero minimo previsto dal comma 1.
8. Gli amministratori nominati dall'assemblea in sostituzione dei membri cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
9. Qualora per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea per la

nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Art. 15 - Compensi agli amministratori

1. I compensi, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione di azioni, del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, del Comitato esecutivo, sono determinati dall'assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa.
2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri e quelli del Comitato esecutivo, ove nominato.
3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.
4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Art. 16 - Cariche sociali – Comitati

1. Il Presidente è nominato dall'assemblea o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza, ad uno o più dei suoi componenti, cui sono affidati incarichi speciali, stabilendo i limiti all'esercizio dei poteri delegati. Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare incarichi speciali ad uno o più degli altri amministratori per specifiche operazioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina - anche di volta in volta - il Segretario del Consiglio di Amministrazione scelto anche fuori dei suoi componenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire: (i) un Comitato esecutivo, al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza; (ii) i comitati previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati; (iii) altri comitati con funzioni specifiche; fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.
5. Alle riunioni del Comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti determinazioni previste dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.
2. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega, le deliberazioni relative a:
 - a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie di Edison;
 - b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza di Edison;
 - c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del soggetto legittimato;
 - d) gli adeguamenti dello statuto di Edison a disposizioni normative;
 - e) le delibere di fusioni e scissioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, anche quali richiamati dall'art. 2506-ter del codice civile;
 - f) le delibere di emissione di obbligazioni nei limiti di cui al precedente art. 7 comma 2;
 - g) il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Art. 18 - Convocazione, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione (salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione) è convocato anche fuori dalla sede sociale – purché in Italia, altri stati dell'Unione Europea, Svizzera, Stati Uniti d'America o qualsiasi altro stato dove la Società svolge la propria attività – dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, qualora sia ritenuto necessario od opportuno, o qualora ne facciano richiesta almeno due amministratori.
2. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata mediante comunicazione scritta anche via posta elettronica o altro mezzo che dia prova di avvenuta ricezione, almeno 5 (cinque) giorni o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio o all'indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco in carica.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite tempestive e complete adeguate informazioni sulle materie da trattare.
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove intervengano tutti i suoi membri in carica e tutti i sindaci effettivi, ovvero intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione e non si siano opposti per iscritto alla trattazione degli stessi.
6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati ed essere informati in tempo reale, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica.
9. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori intervenuti, escludendosi dal computo gli astenuti.
10. Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato ai sensi del precedente art. 16, comma 3 o, nei casi di legge o ove ritenuto opportuno dal Presidente, dal Notaio.

Art. 19 - Informativa periodica

1. Fermo quanto previsto all'art. 16, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale, anche attraverso gli amministratori cui sono stati delegati poteri, sono tempestivamente informati sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento. L'informazione viene resa in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere

opportuno, l'informativa ai sindaci potrà essere resa anche mediante comunicazione scritta al Presidente del Collegio sindacale, con obbligo di riferirne nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 – Rappresentanza

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di rilasciare mandati, nominare procuratori ed avvocati spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.
2. Gli amministratori, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.
3. La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della Società ed anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

Art. 21 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'attestazione della rendicontazione di sostenibilità

1. Ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi di legge, scegliendolo tra dirigenti con comprovata esperienza pluriennale nei settori di amministrazione, finanza e/o controllo presso società quotate su mercati regolamentati. Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì il potere di revocare tale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
2. Ove richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un dirigente incaricato dell'attestazione riguardante la rendicontazione di sostenibilità, ai sensi di legge, se diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui al comma precedente. In tale ultimo caso lo stesso dovrà essere dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e quindi scelto tra dirigenti: (i) dotati delle competenze professionali richieste ai sensi del comma precedente per il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ovvero (ii) con comprovata esperienza pluriennale nei settori ambientale o sociale o di condotta dell'impresa e di gestione dei relativi rischi, impatti e opportunità presso società quotate su mercati regolamentati. Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì il potere di revocare tale dirigente preposto all'attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

- TITOLO V -

Collegio sindacale e revisione legale dei conti

Art. 22 - Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) sindaci effettivi e di 3 (tre) sindaci supplenti. La composizione del Collegio sindacale deve risultare conforme, distintamente sia con riguardo ai sindaci effettivi, sia con riguardo ai sindaci supplenti, ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
2. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

3. Le proposte di candidature, corredate della documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, devono essere depositate presso la sede della Società entro il termine e secondo le modalità indicati nell'avviso di convocazione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti relative alla presentazione di proposte di delibera individuali.

4. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati dalla legge e dalle applicabili disposizioni normative pro tempore vigenti.

I candidati che non siano iscritti nel registro dei revisori legali e che non abbiano esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni debbono aver maturato un'esperienza di almeno un triennio negli ultimi cinque anni nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nei settori dell'amministrazione, finanza o controllo, o in ambito legale o societario presso società con azioni quotate in un mercato regolamentato; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo nelle materie del diritto civile o commerciale, dell'economia o della finanza aziendale, o in materie tecnico-scientifiche afferenti il settore dell'energia; ovvero
- c) funzioni dirigenziali nei settori di cui alla precedente lettera a) presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori inerenti all'attività esercitata dalla Società di cui all'art. 3 del presente statuto.

5. L'assemblea elegge, nell'ambito dei candidati nominati alla carica di sindaco effettivo, il Presidente del Collegio sindacale.

6. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il sindaco decade dalla carica.

7. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo subentrerà, fino alla successiva assemblea, il primo nominativo indicato seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella delibera di nomina dell'assemblea. A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge in materia di equilibrio tra i generi, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 1, subentrerà il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella delibera di nomina dell'assemblea, consenta di soddisfare detto requisito.

8. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente, fermi rimanendo i meccanismi di sostituzione di cui al comma precedente, subentrerà nel ruolo di Presidente il sindaco effettivo più anziano.

9. Qualora, successivamente alle sostituzioni effettuate in conformità a quanto indicato nel precedente comma 7 e/o comma 8, l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti o del Presidente necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di cessazione, occorrerà assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Si applicano altresì le disposizioni di cui al comma 3 e al comma 4.

10. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

11. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati ed essere informati in tempo reale.

Art. 23 – Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

- TITOLO VI - ***Bilancio - Utili***

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando ne ricorrono le condizioni di legge pro tempore vigenti, può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 25 - Destinazione degli utili

1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a raggiungere il quinto del capitale sociale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione.
2. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei 4 (quattro) esercizi successivi.
3. Qualora alle azioni di risparmio non venga assegnato un dividendo per 5 (cinque) esercizi consecutivi, esse possono essere convertite alla pari, a semplice richiesta dell'azionista, in azioni ordinarie tra il 1° gennaio e il 31 marzo del sesto esercizio.
4. Gli utili che residuano, di cui l'assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 3% (tre per cento) del valore nominale dell'azione.
5. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni; tuttavia, in carenza di utile d'esercizio, i privilegi previsti dai comma 1 e 4 del presente articolo per le azioni di risparmio possono essere assicurati con delibera dell'assemblea mediante distribuzione di riserve.

Art. 26 - Acconti sui dividendi

1. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto dei diritti spettanti ai portatori di azioni di risparmio, nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

- TITOLO VII - ***Liquidazione***

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

2. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

- TITOLO VIII -
Disposizioni Generali

Art. 28 - Rinvio alle norme di legge

1. Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

Art. 29 - Domicilio degli azionisti

1. Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci, salvo che l'azionista non abbia indicato un differente recapito o indirizzo anche di posta elettronica per specifiche comunicazioni.